

REGOLAMENTO D'USO DA PARTE DEGLI ASSOCIATI PRODUTTORI DEL MARCHIO COLLETTIVO
“INDIPENDENTE ARTIGIANALE GARANZIA UNIONBIRRAI”

ART. 1 – Unionbirrai, in applicazione delle deliberazioni ed atti regolamentari in atti ed in applicazione dello Statuto associativo, ha adottato un marchio collettivo al fine di garantire l'identificabilità, da parte del consumatore, della birra realizzata e commercializzata dagli associati produttori. Il presente regolamento d'uso è volto a garantire detta finalità. Lo Statuto determina le condizioni di appartenenza all'associazione. I soggetti abilitati all'uso ai sensi del presente regolamento sono gli associati produttori, come definiti dallo Statuto stesso, che specifica le relative condizioni di ammissione (si riporta per estratto per comodità di lettura in calce estratto rilevante dello Statuto).

ART. 2 – Il marchio consiste nella rappresentazione grafica (marchio denominativo e figurativo) di cui all'immagine sottostante. Esso è relativo a prodotti e servizi di cui rispettivamente alla classificazione di Nizza voci n. 32 e 40, ovvero <<Birra e Prodotti derivati>> e << Produzione di birra>>.

ART. 3 – Il marchio potrà esser usato sui prodotti esclusivamente applicandolo nell'etichetta (secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 2 lett “i” del Reg. UE 1169/2011) nel campo visivo principale, cioè quello più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo o equivalenti a principali (ad es. etichetta che avvolge bottiglia tonda o etichetta fronte e retro), la parte dell'etichetta dove collocare il marchio è rimessa a scelta dal produttore.

Art. 4 - Potrà esser altresì utilizzato sugli involucri di imballaggio (ad es: scatole), sui manifesti, sui depliant, sulla carta intestata, sulle fatture, sul sito internet del produttore e sui suoi strumenti di comunicazione, in ogni caso purché sussista sempre un collegamento percepibile e diretto sia con la birra prodotta che col produttore concessionario stesso, mai, quindi, disgiuntamente da entrambi i detti elementi. In ogni caso l'utilizzatore si impegna alla tempestiva ed incondizionata ottemperanza alle modalità tecniche di utilizzo comunicate, anche tramite pubblicazione sul sito, da parte di UB.

ART. 5 – Il marchio potrà esser utilizzato solo successivamente ad accoglimento in forma scritta, da parte del Consiglio Direttivo (organo statutario), della relativa domanda di poter usufruire del marchio stesso, domanda sulla quale il Consiglio stesso deciderà insindacabilmente.

ART. 6 – Unionbirrai tutelerà l'uso del marchio vigilando su ogni forma di abuso o azione che possa causare discredito al medesimo.

ART. 7 – Unionbirrai, ferme le prerogative di cui alle deliberazioni in atti e di cui alle potestà statutarie, ha il diritto in qualsiasi fattispecie di infrazione alle norme di uso disciplinate dal presente Regolamento di revocare immediatamente l'uso del marchio stesso, revoca cui il concessionario d'uso di impegna ad ottemperare, rimossa ogni eccezione, immediatamente e comunque entro massimo 15 giorni, senza poter vantare danni od indennizzi di sorta, cessando in particolare immediatamente l'utilizzo del marchio nelle etichette dei prodotti ed in qualsiasi altra sede.

Art. 8 - L'utilizzo del marchio è concesso a tempo indeterminato, fino a perdita della qualifica di associato, revoca da parte del Consiglio Direttivo Unionbirrai o rinuncia da parte dell'utilizzatore.

Rapp. grafica di cui al precedente art.2:



ESTRATTO STATUTO VIGENTE

ART. 1 - DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - OGGETTO - SCOPI

Il presente Statuto regola, innovativamente rispetto all'assetto statutario attuale, l'Associazione "UNIONBIRRAI", denominata altresì "UB", costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

La durata di "UB" è fissata al 31 dicembre 2050; la durata potrà essere prorogata o ridotta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei associati, ai sensi del presente Statuto.

"UB" eserciterà attività sia esterna che presso la sua sede. "UB" ha sede a MILANO, nel luogo prescelto dal Consiglio Direttivo ed indicato tempestivamente sul sito internet dell'associazione.

L'organo d'amministrazione di "UB" potrà istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, depositi, stabilimenti e qualunque altra struttura utile o necessaria per la realizzazione degli scopi associativi.

"UB" è apolitica e non ha fini di lucro.

Essa ha per scopo il coordinamento, la tutela, la promozione, la salvaguardia e la rappresentanza collettiva dei Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani (PBII) associati, lo sviluppo della cultura birraria nonché ogni relativa attività di ricerca, di istruzione, di formazione professionale e culturale di alta specializzazione e perfezionamento, di insegnamento propri e/o concordati con Enti ed istituzioni pubbliche o private.

"UB" è organismo di tutela di categoria nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, nelle iniziative giudiziali e, più in generale, in ogni iniziativa, anche giudiziale, che possa perseguire un'utilità diretta od indiretta per i Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani, singoli o nella loro collettività.

"UB" promuove la qualità e la crescita della categoria ponendosi quale piattaforma di scambio culturale, di consulenza ed assistenza, anche attraverso la prestazione di servizi afferenti ad una o più fasi produttive dei PBII

ART. 2 - ATTIVITA'

Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente art. 1 "UB", in via esemplificativa e non tassativa, può:

- agire in ogni sede, amministrativa, contrattuale, consulenziale, stragiudiziale giudiziale e, quindi, assumere la eventuale difesa, assistenza e/o rappresentanza, anche in giudizio, di singole imprese associate in funzione del perseguimento di interessi, diretti od indiretti, di categoria.
- compiere tutte le operazioni, attività o iniziative, anche di natura economica, commerciale e/o finanziaria, utili o necessarie alla realizzazione delle finalità predette;
- promuovere la qualità delle imprese e dei loro prodotti;
- acquisire, nell'interesse dei associati e/o per il raggiungimento degli scopi associativi, in via originaria o derivativa, la proprietà di marchi individuali, collettivi, di qualità o altri segni distintivi, nonché di brevetti, disegni e modelli, così come acquisire diritti di utilizzazione degli stessi dai rispettivi aventi titolo, anche con facoltà di concedere sub licenze;
- collaborare con Enti pubblici e privati per realizzare azioni comuni, approntare norme e regolamenti tecnici e di qualità, anche al fine di raggiungere obiettivi imposti o suggeriti da normative nazionali, comunitarie ed internazionali;
- svolgere attività di lobbying e relazioni istituzionali, ovvero ogni attività svolta nei confronti di istituzioni pubbliche e private consistente in proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi o qualsiasi altra iniziativa o comunicazione, siano esse scritte, orali e per via elettronica, al fine di perseguire interessi di categoria;
- assumere partecipazioni, interessenze o cointeressenze in altre associazioni, società od enti, aventi scopi analoghi e affini, ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali;
- assumere, a favore dei soci, mandati ed incarichi.

Inoltre può:

- a) istituire e gestire corsi di insegnamento teorico- pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione e riconversione, di avviamento professionale, di integrazione, di recupero e di dottrina scientifica, anche per conto di Enti e Istituzioni pubbliche e private e mediante la stipula di convenzioni;
- b) organizzare e gestire corsi di aggiornamento per docenti nonché corsi di metodi alternativi;
- c) organizzare sezioni speciali per portatori di handicap e per la terza età o comunque soggetti sociali svantaggiati;
- d) organizzare sezioni o nuclei speciali di supporto all'azione delle pubbliche amministrazioni;
- e) promuovere la creazione di imprese prestando assistenza in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, giuridici, amministrativi e tributari;
- f) sollecitare e promuovere corsi di aggiornamento economico- aziendali, giuridici, linguistici, artistici, informatici etc.. anche con la promozione di enti e scuole professionali e attuare ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale del territorio;
- g) svolgere altresì, anche in convenzione con Enti pubblici e privati:
 - corsi di formazione e aggiornamento in materie giuridico- economiche;
 - corsi di studio diretti al conseguimento di diplomi post universitari, post- secondari e di specializzazione;

- servizi di assistenza agli enti pubblici o privati;
- h) proporre e organizzare, anche nell'ambito di programmi europei, progetti, ricerche, corsi gestiti in proprio o con partners italiani o internazionali;
- i) promuovere e sviluppare indagini economiche, demografiche, ambientali, statistiche ecc. per fini socioculturali e di ricerca;
- l) curare l'immagine dell'associazione ed attuare ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicitario ed editoriale anche attraverso la pubblicazione e la stampa di giornali, riviste, libri e la gestione diretta o indiretta di attività radiotelevisive;
- m) svolgere ricerche di mercato, attività di indagine socio - economica e territoriale, elaborazione di studi di fattibilità e produttivi di gestione di sistemi informativi e di controllo contabile; nell'ambito degli scopi sociali può costituire società di capitali, procedendo all'acquisto, alla vendita, alla costruzione in proprio o da terzi, all'amministrazione, alla locazione e gestione di beni immobili nonché all'acquisto e alla vendita di beni mobili anche registrati e di diritti immobiliari e può contrarre mutui o prestiti con istituti di credito, banche, società e con gli organismi bilaterali, concedendo le opportune garanzie reali e, inoltre, può compiere tutte le operazioni di investimenti sia mobiliari che immobiliari, così come può assumere interessenze, quote e partecipazioni in società, associazioni, enti, istituzioni e, in generale, in organismi regolati dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge;
- n) compiere, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo siano finalizzati a raggiungere gli scopi sociali;
- o) realizzare in proprio, o in accordo con altri Enti, corsi di qualificazione, di formazione, master, e quant'altro per formare risorse professionali nell'ambito del settore;
- p) promuovere, attuare e partecipare alle forme di programmazione negoziata e/o a sistemi di partecipazione plurima su temi territoriali ed indica i propri rappresentanti;
- q) programmare e realizzare seminari e convegni, pubblicazioni, manuali e normative e diffonde informazioni sulla legislazione e sulle attività svolte.
- r) avanzare proposte alle amministrazioni competenti, agli enti pubblici sopranazionali, nazionali e locali, nonché alle università, alle scuole e agli istituti, per un'adeguata e concordata programmazione socio-culturale sul territorio.
- s) organizzare servizi socio- assistenziali rivolti ai soggetti sociali deboli favorendone l'inserimento nel tessuto economico sociali;
- t) istituire borse di studio per corsisti, ricercatori, studenti e per soggetti meritevoli, siano essi appartenenti o meno al sodalizio;
- u) promuovere lo scambio di esperienze, informazioni e programmi e attività culturali con le Università e le altre associazioni di eccellenza.

"UB", inoltre, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, potrà:

- organizzare e gestire, anche in forma commerciale, fiere, eventi enogastronomici, manifestazioni, meeting, seminari, mostre, aste e lotterie sociali, gare a premi, in forma diretta e/o indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, delle Regioni, della UE, degli enti locali o di altre istituzioni pubbliche o private;
- organizzare incontri, dibattiti e convegni tra operatori economici, produttori agricoli, ricercatori, con tecnici esperti del settore;
- ricevere contributi e sovvenzioni da Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, offrendo la propria consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività;
- encomiare e premiare, nei limiti delle disponibilità del fondo sociale, chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- istituire albi onorifici rilasciare tessere, attestati, diplomi, trofei, e similari;
- partecipare a fiere in Italia o all'estero.

ART. 3 – SOCI (ovvero “associati”)

Il numero dei Associati è illimitato.

Si può appartenere alla associazione in qualità di:

A) SOCI PRODUTTORI: Possono far parte di "UB", in qualità di Soci Produttori, esclusivamente i Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani (PBII), ovvero le imprese che rispettino tutti i seguenti requisiti SOGGETTIVI:

- deve trattarsi di impresa produttrice di birra;
- l'impresa deve esser titolare di codice d'accisa italiano come officio di produzione di birra;

- la produzione di birra deve avvenire esclusivamente sul territorio nazionale;
- la produzione annua di birra deve essere inferiore a 40.000 hl;

L'impresa deve essere economicamente e legalmente indipendente da qualsiasi altra impresa produttrice di birra che non presenti le caratteristiche di cui ai punti precedenti; in particolare deve utilizzare impianti fisicamente distinti e non operare sotto licenza, né risultare sottoposta a collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., anche qualora detto collegamento o controllo avvenga indirettamente, per il tramite di imprese commerciali che operino nel settore beverage.

La produzione di birra può avvenire attraverso esternalizzazione ad altri PBII, ma in misura non prevalente.

La modifica, integrazione, eliminazione, in tutto o in parte, dei sopraelencati requisiti SOGGETTIVI costituisce modifica statutaria, soggetta come tale a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria di cui all'art. 12 ultimo comma.

Per i primi tre esercizi sono previsti, inoltre, i seguenti requisiti SPECIALI, relativi alle caratteristiche della birra prodotta dagli Associati Produttori:

- non è ammessa la pastorizzazione della birra in tutto il processo produttivo.
- non è ammessa la microfiltrazione della birra in tutto il processo produttivo, come da disciplinare tecnico adottato dal Consiglio Direttivo.

Decorsi i primi tre esercizi, la eventuale definizione di nuovi requisiti SPECIALI (come tali esclusivamente relativi cioè alle caratteristiche della birra prodotta), in mancanza dei quali resteranno confermati quelli sopra indicati, spetterà all'Assemblea Ordinaria, a norma dell'art. 21 I comma cod. civ., su proposta del Consiglio Direttivo, previa consultazione informale degli associati.

B) SOCI ORDINARI : sono i soggetti che, con il loro apporto culturale, scientifico, professionale, economico e finanziario, contribuiscono alla vita dell'Associazione. In particolare, potranno essere soci ordinari, a titolo di esempio:

le persone fisiche interessate alla cultura brassicola ed alle iniziative associative, in particolare le persone dotate della qualifica di UBT - Unionbirrai Beer Taster

le associazioni, le università, gli enti culturali e di ricerca, e più in generale gli enti collettivi pubblici e privati, inclusi enti commerciali,

alla condizione che i comportamenti tenuti, gli interessi, gli scopi, le attività svolte risultino compatibili con finalità associative e con le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

ART. 4 – AMMISSIONE AD "UB" - DECADENZA

Per essere ammessi ad "UB" gli aspiranti associati dovranno inviare al Consiglio Direttivo una domanda scritta d'adesione (anche in via telematica), riportando:

- il nome e cognome ovvero il numero di iscrizione al registro imprese, la eventuale ragione sociale in caso di enti collettivi o società, l'organo di amministrazione e la persona che ne ha la legale rappresentanza;
- la residenza ovvero la sede legale e la/le sedi produttive;
- l'impegno al versamento della quota associativa minima fissata dal Consiglio Direttivo e la eventuale maggior quota facoltativa che si intendesse versare
- l'indicazione di eventuali delegati o procuratori che rappresenteranno l'istante nell'ambito associativo;
- l'esplicita accettazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti adottati e di tutte le decisioni e deliberazioni degli organi associativi;
- la mail PEC (o personale nel caso di soci ordinari)
- nel caso di soci produttori, autodichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dovrà esser ulteriormente dimostrato, in ogni momento, a richiesta del Consiglio Direttivo, pena la decadenza dalla qualifica di associato.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo richiedere ulteriore documentazione necessaria al fine di stabilire l' idoneità all' ammissione, in ogni caso esclusa nei casi di violazione/carenza dei requisiti -doveri di cui all' art. 5 successivo. Sull' accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo; in caso di diniego è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del diniego, ricorso al Collegio dei Probiviri.

In caso di cessazione del possesso di anche solo uno dei requisiti di cui all' art. 3 la qualifica di socio produttore decade automaticamente, unitamente a tutte le prerogative, le eventuali cariche ed i diritti derivanti dall' appartenenza all' associazione.

E' dovere dell' associato informare "UB" qualora anche uno solo dei requisiti di cui all' art. 3 venisse a cessare ovvero comunque nel caso di variazione delle indicazioni offerte all' atto della domanda di iscrizione.

La decadenza non sottrae l' associato dalle obbligazioni associative assunte per l' esercizio già iniziato ed in particolare dall' obbligo di versamento della quota di riferimento. Gli impegni di qualunque natura con "UB", ed i cui effetti si producano anche in epoca successiva all' avvenuta decadenza, devono essere regolarmente adempiuti dall' associato.

ART. 5 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L' associato s' impegna a cooperare con gli organi di "UB" per il raggiungimento dei suoi scopi ed in particolare:

ad accettare ed a rispettare le norme del presente Statuto, quelle dell' eventuale regolamento interno, del Codice Etico e dei regolamenti tecnici, nonché le decisioni e le deliberazioni degli organi associativi e dei Comitati Tecnici;

ad attenersi alle delibere degli organi associativi e a dare ad esse attuazione;

ad evitare qualsivoglia iniziativa contrastante con gli obiettivi di "UB" e con il

significato della sua adesione allo stesso, in particolare astenendosi da aderire ad altre associazioni portatrici di finalità contrastanti o conflittuali o in tutto o in parte incompatibili con quelle di "UB".

a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante i requisiti necessari per potersi associare;

a comunicare tempestivamente ogni variazione di denominazione, attività , recapiti o sede legale o produttiva;

ad avvertire tempestivamente gli organi associativi di abusi o plagi o violazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui venisse a conoscenza, commessi ai danni di "UB" o di altri associati

L' associato si obbliga inoltre:

al versamento della quota associativa e dei contributi annuali straordinari di cui all' art. 8 nonché al pagamento dei servizi ricevuti dall' associazione preventivamente richiesti;

a non tenere alcuna condotta contraria agli interessi e agli obiettivi di "UB" ed a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti posti in essere con e da "UB" e con gli altri associati;

a non utilizzare espressioni sconvenienti od offensive nei confronti di "UB", di altri soci o degli organi associativi;

a non tenere condotte ostruzionistiche, dilatorie o che possano arrecare discredito ad "UB" od alla categoria dei PBII;

ad attenersi alle seguenti ulteriori regole di condotta:

L' Associato produttore deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica.

L' Associato, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all' esaltare e dall' enfatizzare ingiustificatamente la propria competenza o i risultati ottenuti. Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità.

L' Associato deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività; non deve, in nessun caso, attribuirsi la paternità dell' opera compiuta da altri. Non deve citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un' opera realizzata in collaborazione con altri, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte.

L' Associato produttore deve adempiere all' attività formativa e/o informativa minima obbligatoria oggetto del Programma di cui all' art. 9.

ART. 6 RECESSO DELL'ASSOCIATO

Il recesso del associato è ammesso tramite dichiarazione scritta da comunicarsi al Consiglio Direttivo, con un preavviso di 30 giorni. Il recesso ha effetto decorso il detto termine di preavviso.

Il recesso non sottrae l'associato dalle obbligazioni associative assunte per l'esercizio già iniziato ed in particolare dall'obbligo di versamento della quota di riferimento. Gli impegni di qualunque natura con "UB", ed i cui effetti si producano anche in epoca successiva all'avvenuto recesso, devono essere regolarmente adempiuti dall'associato.

ART. 7 – CENSURA ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Il Consiglio Direttivo può attivare la procedura di esclusione e di censura dell'associato, oltre che nei casi di cui all'art. 24 Cod. Civ., in tutti i casi di violazione dei doveri indicati al precedente art. 5.

L'esclusione degli associati ordinari può anche avvenire per ragioni di opportunità deliberate dal Consiglio Direttivo, non soggette a ricorso al Collegio dei Proibiviri ed insindacabili.

Nel caso in cui l'associato interessato dal procedimento di esclusione fosse componente del Consiglio Direttivo il Consiglio stesso provvederà, nelle more del procedimento, a sospenderlo ed ad incaricare un sostituto prescelto liberamente tra gli Associati.

Prima della deliberazione d'esclusione/censura il Consiglio Direttivo contesta l'addebito e chiede all'Associato di far aver sue eventuali osservazioni entro massimo 10 giorni.

Se la condotta dell'associato, in esito alle osservazioni ricevute, si connota come mera irregolarità o lieve inosservanza, il Consiglio può deliberare l'archiviazione della procedura ovvero adottare, alternativamente, un atto di censura, cioè una reprimenda scritta da comunicare all'associato.

L'esclusione, che comporta la decadenza da tutte le prerogative associative, ha effetto dalla data di adozione della delibera del Consiglio.

L'esclusione non sottrae l'associato dalle obbligazioni associative assunte per l'esercizio già iniziato ed in particolare dall'obbligo di versamento della quota di riferimento. Gli impegni di qualunque natura con "UB", ed i cui effetti si producano anche in epoca successiva all'avvenuta esclusione, devono essere regolarmente adempiuti dall'associato.

Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Proibiviri, da proporre mediante l'invio di lettera raccomandata a.r. diretta al Presidente dello stesso, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.

Si applica, per quanto qui non previsto, l'art. 24 cod. civ..